

Allegato A al n. 53181 di Repertorio e al n. 33389 di Raccolta

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Art. 1. Denominazione

E' costituita la libera Associazione sotto la denominazione "Pisa al Centro", Associazione senza scopo di lucro, regolata dalle norme del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2. Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Essa è formata da cittadini che si propongono di svolgere e di promuovere attività ed iniziative culturali di utilità sociale e politica a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, e nel pieno rispetto della libertà degli associati.

L'azione dell'Associazione si ispira ai principi ed ai valori della Nazione, della democrazia, della libertà, della sicurezza, della dignità della persona umana, dell'economia di mercato, della solidarietà, dello sviluppo sostenibile e del rispetto e della protezione dell'ambiente, attraverso un'azione culturale, sociale, e politica, adeguata.

In relazione ai suoi fini, l'Associazione potrà svolgere, organizzare, e gestire, concordemente con altre Associazioni che condividono valori e scopi statutari operanti nel territorio di altri comuni e di altre provincie della Toscana, e fuori dalla Regione, nel rispetto delle vigenti leggi in materia, le

seguenti attività:

- attività culturali e turismo;
- attività legate al territorio ed all'ambiente;
- affari istituzionali;
- tutela dei diritti civili;
- istruzione, formazione, ed aggiornamento;
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- protezione e servizi civili;
- beneficenza;
- attività produttive.

Per raggiungere i propri scopi, e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- svolgere e promuovere iniziative formative, culturali, scientifiche, didattiche, artistiche, sociali, assistenziali, e politiche, che mettano a tema e valorizzino gli scopi statutari di cui al precedente primo comma;
- svolgere e promuovere progetti, attività di ricerca, di documentazione e di informazione, congressi, e convegni, volti all'approfondimento ed alla sensibilizzazione di tutto quanto attiene, pur a diverso titolo, agli scopi statutari di cui al precedente primo comma;
- svolgere e promuovere attività editoriali attraverso un marchio di proprietà dell'Associazione, ed in tutto e per tutto dipendente da essa.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere e di svolgere, attraverso un costante raccordo con i soggetti istituzionalmente e politicamente preposti, la propria attività nei seguenti settori di interesse statutario:

Sicurezza:

- Trattare il problema della sicurezza a Pisa con una logica di emergenza per un periodo limitato, sufficiente al ripristino della legalità. Attivare quindi un coordinamento con i vari Ministeri (Interno e Difesa), al fine di ottimizzare l'impiego delle Forze dell'Ordine sul territorio. Aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione della Polizia Municipale a tutela dei cittadini.

- Installare circuiti di telecamere ed implementare l'illuminazione urbana al fine di garantire il monitoraggio delle zone maggiormente a rischio.

- Istituire un assessorato per la sicurezza per un periodo di tempo limitato, volto ad implementare le procedure e le dinamiche sopra descritte.

Viabilità e Parcheggi:

- Creare un centro commerciale naturale, favorendo un percorso pedonale tra il Duomo e la Stazione.

- Rivedere la zona ZTL e gli orari di apertura della stessa al fine di consentire un più facile accesso alla città, ai suoi monumenti, ai suoi servizi, ed agli esercizi commerciali.

- Ripensare la logica dei parcheggi scambiatori ampliando e

creando nuovi parcheggi nei pressi del centro storico. Dotare gli operatori commerciali di permessi gratuiti per il parcheggio. Diminuire i costi dei parcheggi nei pressi delle strutture Ospedaliere cittadine.

Cultura:

- Istituire un più stretto legame tra l'Università e la comunità, volto a cogliere le proposte scientifiche, culturali e tecnologiche, che essa è in grado di offrire alla città.

- Promuovere un parco scientifico e tecnologico cittadino che coniughi le conoscenze di base della ricerca con le esperienze imprenditoriali del settore, favorendo la valorizzazione delle competenze ed il trasferimento dei risultati della ricerca sul territorio.

- Sviluppare uno specifico circuito museale che coinvolga la totalità del tessuto storico artistico cittadino.

- Coinvolgere il mondo della scuola su progetti atti a favorire la diffusione della storia e della tradizione pisana nelle scuole cittadine.

- Predisporre una nuova cartellonistica stradale che non deturpi i monumenti e le facciate dei palazzi storici pisani.

Sociale:

- Revisione complessiva dei criteri di assegnazione degli alloggi popolari, favorendo tutti quei cittadini in condizioni di reale svantaggio sociale: giovani coppie, anziani, e disabili.

- Prevedere l'istituzione di fondi di solidarietà da utilizzare a favore di iniziative a valenza sociale a sostegno delle fasce più deboli della popolazione (fondo badanti, acquisto dei testi scolastici, rette degli asili nido, assegni per i giovani genitori).

- Istituire un sistema di allerta precoce utilizzando indicatori socio-economici appositamente predisposti, per una rapida individuazione di fasce sociali a rischio di povertà.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni economiche, commerciali, mobiliari, immobiliari, e finanziarie (non nei confronti del pubblico) necessarie od utili al perseguimento degli scopi associativi.

A tal fine, l'Associazione potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati, e di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali, e di ogni altro Ente.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle statutarie sopra elencate, fatta eccezione per quelle ad esse connesse od accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.

E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera, e gratuita, dai propri associati.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro

ro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3. Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Appartengono all'Associazione i:

- soci fondatori;
- soci onorari;
- soci ordinari.

Art. 4. Soci fondatori

Sono Soci fondatori i partecipanti alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Art. 5. Soci onorari

Sono Soci onorari persone o enti che hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione ed alla sua attività.

Art. 6. Soci ordinari

Sono Soci ordinari persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale che sarà stabilita dall'Assemblea degli Associati.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Presidente dovrà intervenire ed applicare, secondo i casi, le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 7. Risorse

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di es-

se, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8. Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede legale dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 9. Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 10 - Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci assicura la gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un

voto.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Art. 11. Compiti dell'assemblea

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge gli Organi e i membri del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione, o su tutti gli argomenti per i quali viene convocata.

Art. 12. Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni livello.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente a ciò delegato o, in assenza di delega, da quello più anziano di età.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli presiede l'Assemblea dei Soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, previa approvazione dell'Assemblea.

Art. 13. Segretario

Il Segretario è eletto dall'Assemblea, ha il compito organizzativo e gestionale; può svolgere incarichi su mandato del Consiglio Direttivo.

Il segretario può svolgere anche funzioni di tesoriere.

Art. 14 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, tranne i primi che sono eletti nell'atto costitutivo.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti o dagli associati.

Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno dei membri aventi diritto al voto.

Le votazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del

Presidente.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo debbono essere inviati ai componenti mediante avviso scritto a mezzo posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma a cura del Presidente, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza gli avvisi debbono essere inoltrati almeno tre giorni prima.

Della riunione del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso in cui, durante il triennio, vengano meno uno o più componenti, il Consiglio deve provvedere alla loro sostituzione portando a ratifica dell'Assemblea la deliberazione nella prima seduta utile.

Art.15 Compiti Del Consiglio

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) deliberare in merito alle ammissioni degli associati ed alla loro eventuale espulsione;
- 3) deliberare sulle convocazioni dell'Assemblea;
- 4) proporre all'Assemblea il preventivo di spesa ed il rendiconto dell'Associazione da sottoporre all'approvazione;
- 5) nominare i componenti della Giunta Esecutiva;
- 6) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti espressamente

all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare alla Giunta Esecutiva taluni dei propri compiti.

Art. 16 Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da due eletti dal Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e riferisce al Consiglio stesso, dal quale riceve il mandato sulle competenze da esercitare.

La Giunta può esercitare i poteri del Consiglio in caso di necessità ed urgenza, con l'obbligo di sottoporre i provvedimenti adottati alla ratifica del Consiglio nella riunione immediatamente successiva.

Gli avvisi di convocazione della Giunta Esecutiva devono essere inviati ai componenti mediante avviso scritto a mezzo posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma, a cura del Presidente, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi urgenti, entro tre giorni prima della data predetta.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri.

Le votazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Della riunione della Giunta Esecutiva viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 Collegio Dei Revisori Dei Conti

Qualora richiesto dalla legge o dalla Assemblea degli associati, viene nominato il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

Essi, eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità.

Il Collegio dei Revisori esercita la sorveglianza su tutte le operazioni economiche e finanziarie relative al patrimonio della Associazione, verifica la corrispondenza dei dati contabili con le risultanze del rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, di norma, almeno ogni trimestre, redige processo verbale della riunione ed interviene alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; il Presidente del Collegio ha inoltre facoltà di partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva.

Art. 18. Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 19. Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità,

sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190
della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 20.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme
di legge vigente in materia.

F.to: Maurizio Salvetti - Maria Giovanna Fusco - Marco Pucci -
Nicola Mancioffi Notaio.